

specie per le grandi Città in cui il susseguirsi di nuove opere rende più facile l'applicazione del contributo di miglioramento. Non sembra che la medesima possa portare, se tolta dal contratto di Rovigo, danno all'Istituto, poiché il palazzo del medesimo sistema ha intera rendita, sicché non è prevedibile che entro 25 anni della venire un contributo di miglioramento.

3°) Viene abolito l'art. 10 che concede per il costruendo palazzo la esenzione della imposta consumo sui materiali da costruzione.

Anche questa clausola è una di quelle di stile. Della validità della medesima si può dubitare, tanto che il Servizio Legale ha consigliato di modificarla nel senso di addossare il carico della tassa sui Comuni.

Il Servizio Immobiliare calcola che l'onere della tassa stessa sia di circa L. 100.000.

4°) Resta abolito l'art. 14 che esonera l'Istituto dalla eventuale tassa sui balconi.

5°) Resta abolito l'art. 15 che esonera l'Istituto dai corrispettivi e tributi per l'occupazione del suolo pubblico durante i lavori.

Anche le due clausole degli artt. 14 e 15 rappresentano clausole di stile nei contratti